



Comune di Civitella Messer Raimondo Provincia di Chieti

(Copia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta N. 20

del 05.08.2015

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI(TARI)-ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 18,20 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

all'appello risultano

	Presenti	Assenti
D'Orazio Danilo	X	
Larcinese Luca	X	
Di Medio Angelo	X	
Di Stefano Angela	X	
Di Sebastiano Roberta	X	
Romano Mirko Pasquale	X	
Masciantonio Mario	X	
D'Orazio Luca	X	
Di Guglielmo Paolo		X
Di Guglielmo Nicola		X
Di Sebastiano Francesco		X
Totale	8	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale (d.Lgs. n. 152/2006), nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare il Titolo IV "Disposizioni componete TARI (Tassa sui rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 in data 09/09/2014, il quale all'articolo 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario dei costi del servizio di igiene urbana ed all'art. 5 prevede che in tale sede vengano stabilite il numero delle date e le relative scadenze;

Visto l'allegato Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2015 di € 102.358,47, così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	<i>€ 9.053,00</i>
<i>COSTI VARIABILI</i>	<i>€ 93.305,47</i>

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2015, allegate al presente provvedimento sotto la lettera "A";

Considerato che l'applicazione delle allegate tariffe consente di quantificare in € 102.358,47 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, assicurando l'integrale copertura dei costi del servizio;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13/05/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato differito al 30 luglio 2015;

Visto l'articolo 22 "RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE", si ritiene di dover applicare per l'anno 2015 le seguenti riduzioni:

- riduzione del 15% per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale;
- riduzione del 15% limitatamente alle utenze domestiche utilizzate come abitazione principale, occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap, come da art.3, comma 3 Legge 104/92 (con accompagnamento) e/o invalidi civili al 100% o non vedenti o sordomuti e/o grandi invalidi di guerra di cui all'art. 38 della Legge 23.12.1998, n° 448 accertati sulla base di specifica documentazione.
- Riduzione del 10% a favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico; tale riduzione per l'anno 2015 decorre dalla data di presentazione della richiesta della compostiera;

Considerato che con decorrenza 2015, nel caso in cui si detengano due unità immobiliari accatastate separatamente in categoria A, ad esclusione degli immobili A/10, le quali abbiano i seguenti requisiti:

- I due immobili sono situati alla stessa via e numero civico dell'abitazione principale (contigue), o in più piani comunicanti all'interno tra loro;
- È da dimensioni tali da essere considerata unità a servizio dell'abitazione principale, non superando il 25% della superficie dell'unità immobiliare principale

una delle unità è considerata pertinenza dell'altra, dietro presentazione di dichiarazione.

Considerato, inoltre, che gli immobili con categoria C/2, C/6 e C/7, anche se non ubicati nella stessa via, sono considerati dall'anno 2015 accessori dell'immobile principale, a condizione che la superficie non sia superiore a 80 mq. L'immobile accessorio è tale solo se a diretto servizio dell'abitazione principale: in mancanza di tale presupposto, l'immobile non può essere considerato come accessorio, bensì come un immobile esso stesso principale.

Richiamato infine l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 TUEL

Udito il Sindaco il quale illustra la proposta di deliberazione evidenziando con l'approvazione della presente deliberazione vi sarà un abbassamento dei costi salvi i casi di aumento dei componenti il nucleo familiare ovvero di variazioni degli immobili.

Sentito il consigliere Di Medio il quale evidenzia che lo scorso anno si sono verificati effetti distorsivi iniqui soprattutto per gli immobili classificati in C2 (rimesse) soggetti a tassazione sproporzionata in relazione alla loro funzione. Per tale ragione, si è deciso di consentire ai proprietari di immobili classificati in C2 (garage) di utilizzare l'aliquota prevista per la prima casa, anche se non sono ubicati nella stessa strada, con un abbattimento dei costi. Altro fenomeno distorsivo che si è verificato l'anno scorso, riguardava le conseguenze dell'accatastamento di singoli locali che per destinazione e scopo costituiscono un'unica unità immobiliare. In questi casi, si prevede di considerare questi locali come unica unità purché la dimensione degli stessi non sia superiore al 25% della superficie dell'immobile. Rispetto allo scorso anno, ci sarà un risparmio per la TARI di circa 16.000,00 euro. Altra agevolazione prevista riguarda il compostaggio.

A tale ultimo proposito, il Sindaco comunica che vi sarà un incontro pubblico con la cittadinanza e con l'azienda che gestisce i rifiuti per il compostaggio per illustrare le modalità di funzionamento.

Con voti favorevoli 8, astenuti 0, contrari 0

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'art. 3 del Regolamento comunale IUC, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

2) di quantificare in € 102.358,47 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di applicare per l'anno 2015 le seguenti riduzioni:

- riduzione del 15% per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale;
- riduzione del 15% limitatamente alle utenze domestiche utilizzate come abitazione principale, occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap, come da art.3, comma 3 Legge 104/92 (con accompagnamento) e/o invalidi civili al 100% o non vedenti o sordomuti e/o grandi invalidi di guerra di cui all'art. 38 della Legge 23.12.1998, n° 448 accertati sulla base di specifica documentazione.
- Riduzione del 10% a favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico; tale riduzione per l'anno 2015 decorre dalla data di presentazione della richiesta della compostiera;

4) di stabilire che, nel caso in cui si detengano due unità immobiliari accatastate separatamente in categoria A, ad esclusione degli immobili A/10, le quali abbiano i seguenti requisiti:

- I due immobili sono situati alla stessa via e numero civico dell'abitazione principale (contigue), o in più piani comunicanti all'interno tra loro;
- È da dimensioni tali da essere considerata unità a servizio dell'abitazione principale, non superando il 25% della superficie dell'unità immobiliare principale

una delle unità è considerata pertinenza dell'altra, dietro presentazione di dichiarazione.

5) di stabilire, inoltre,, che gli immobili con categoria C/2, C/6 e C/7, anche se non ubicati nella stessa via, sono considerati dall'anno 2015 accessori dell'immobile principale, a condizione che la superficie non sia superiore a 80 mq. L'immobile accessorio è tale solo se a diretto servizio dell'abitazione principale: in mancanza di tale presupposto, l'immobile non può essere considerato come accessorio, bensì come un immobile esso stesso principale.

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs 267/2000.

PARERI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 05.08.2015

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI(TARI)-ANNO 2015.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Dott.ssa Laura FORLANI)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Dott. Nicolangelo MADONNA)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Ing. Danilo D'ORAZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA

-
- Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 11.08.15 n.152 (art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/2000);
 - Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, TUEL 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ssa Floriana TAMBASCO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi' 11.08.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Floriana TAMBASCO

Floriana Tambasco
